

## **Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.**

### **Sintesi**

La direttiva stabilisce le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi. Lo status di soggiornante di lungo periodo viene conferito a coloro che ***hanno soggiornato ininterrottamente per cinque anni nel territorio degli Stati membri prima della presentazione della domanda.***

Ai cittadini di Paesi terzi interessati all'acquisizione di tale status viene richiesto di comprovare di disporre per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari sufficienti al loro sostentamento, senza dover ricorrere al sistema assistenziale dello Stato membro interessato. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità nazionali competenti comunicano al richiedente la loro decisione. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente.

Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

- l'esercizio di un'attività lavorativa, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;
- l'istruzione e la formazione professionale;
- le prestazioni sociali ai sensi della legislazione nazionale, le agevolazioni fiscali.

In tale ambito, tuttavia, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.